



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA  
PALAZZO DI GIUSTIZIA

Riunione del 18 aprile 2013

o m i s s i s

- **Pratica Forense - riconoscimento diploma scuola specializzazione professioni legali - obbligo di pratica per un semestre presso Avvocato o Avvocatura Dello Stato**

Il Consiglio,

- Sentita la relazione dei Consiglieri Ramoino, Ferrando e Maoli;
- Visto l'art. 1 del d.m. 11 dicembre 2001, n. 475 (Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell'articolo 17, comma 114, della L. 15 maggio 1997, n. 127), il quale così dispone: *"Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno"*;
- Richiamati i precedenti giurisprudenziali in materia (in particolare: Cons. Stato, Sez. IV, 5/10/2005, n. 5353; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 5/5/2005, n. 3312; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 8/7/2005, n. 1153; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 2/12/2004, n. 8391; T.A.R. Lombardia, Brescia, ord. 13/12/2005, n. 1587), i quali possono essere sintetizzati nei termini seguenti:
  - la citata norma regolamentare *"va interpretata nel senso che il praticante avvocato che abbia conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali sia esonerato da un anno di tirocinio tradizionale (mediante frequenza delle udienze e dello studio professionale) o, il che è lo stesso, che il predetto diploma di specializzazione sostituisca a tutti gli effetti un anno di praticantato tradizionale"*;
  - *"Tale conclusione, oltre ad essere conforme alla portata derogatoria che la legge ha voluto attribuire, rispetto alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato, alla disciplina del diploma di specializzazione de quo, è altresì in linea con la ratio dell'art. 17, comma 114, L. 127/1997, da ravvisarsi nella finalità di incentivare gli aspiranti avvocati a conseguire il diploma in questione: appare, infatti, evidente che tale finalità sarebbe sicuramente vanificata ove si richiedesse anche per i praticanti avvocati specializzati il requisito dell'iscrizione nell'apposito registro dei tirocinanti per due anni solari (ora 18 mesi), in tal modo equiparandoli irragionevolmente (ed in contrasto con la voluntas legis esplicitata dal D.M. n. 475/2001) agli aspiranti avvocati che non abbiano conseguito il titolo di specializzazione"*;
  - nella sostanza, *"il legislatore, all'atto della costituzione delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, ha inteso introdurre una disciplina di particolare favore per i diplomati presso tali scuole, autorizzando, anche in deroga alla disciplina settoriale previgente, la valutazione del titolo di specializzazione al fine di ridurre il periodo di*

73



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA  
PALAZZO DI GIUSTIZIA

*pratica necessario per l'accesso alle professioni forensi. In particolare, per quanto concerne l'accesso alle professioni di notaio ed avvocato, ha inteso ridurre di un anno il periodo di pratica necessario per sostenere i relativi esami di abilitazione";*

- *conseguentemente, "i diplomati presso le scuole di specializzazione per le professioni forensi non hanno l'obbligo di espletare un periodo consecutivo di due anni [ora 18 mesi] di pratica ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato, riducendosi per essi tale periodo ad un solo anno [ora 6 mesi], e ciò in virtù dell'equiparazione voluta dal legislatore (ed attuata con l'art. 1 del D.M. n. 475/2001) tra diploma di specializzazione ed un anno di effettiva pratica forense";*
- *"l'effetto "esonerativo" dall'obbligo di compiere un anno di pratica tradizionale che si ricollega al diploma di specializzazione non è subordinato dalla legge (così come attuata dal D.M. n. 475/2001) né alla valutazione discrezionale del competente Consiglio dell'Ordine, né alla previa comunicazione a quest'ultimo di volersene avvalere, comunque implicita nell'istanza di rilascio del certificato di compiuta pratica";*
- *"La legge considera equipollente nel limite di un anno la preparazione acquisita attraverso le scuole di specializzazione senza stabilire se la pratica in studio sia propedeutica al corso di specializzazione, o viceversa, e senza imporre che queste attività siano svolte in periodi di tempo contigui o distinti";*
- **Richiamato, altresì, il parere reso dal Consiglio Nazionale Forense in data 28/5/2010, n. 27, in risposta a quesito formulato dal C.O.A. di Macerata, nel quale il C.N.F., modificando il proprio precedente orientamento, ha ritenuto di "dovere prendere atto dell'avvenuto consolidamento della giurisprudenza amministrativa che, ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica, non ritiene necessaria la maturazione di un effettivo biennio [ora 18 mesi] di iscrizione nel registro dei praticanti a fronte del possesso di un diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali" e ha conseguentemente invitato i C.O.A. a conformarsi a tale "prevalente indirizzo giurisprudenziale";**

**tutto ciò premesso,**

**delibera**

- a) ai fini del compimento del periodo di pratica di 18 mesi per l'accesso alla professione di avvocato e del conseguente rilascio del certificato di compiuta pratica, il diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato in ogni caso per il periodo di un anno anche se conseguito in data anteriore all'iscrizione nel registro dei praticanti;**
- b) resta comunque fermo l'obbligo di svolgere un periodo di effettivo tirocinio di almeno sei mesi preso un Avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.**

*o m i s s i s*

Il Consigliere Segretario  
f.to Avv. Angelo Ramoino

Il Presidente  
f.to Avv. Alessandro Vaccaro